

# Regolamento

## ART. 1

Con decorrenza dal periodo di paga di ottobre 2003 la denuncia nominativa dei lavoratori occupati deve essere trasmessa entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di paga cui si riferisce.

Con decorrenza 1 gennaio 2006 la denuncia nominativa deve redigersi su MUT (Modello Unico Telematico) previa richiesta di iscrizione ed autorizzazione da effettuarsi attraverso i moduli predisposti dalla Cassa Edile di Perugia.

Con decorrenza dal periodo di paga di ottobre 2006 la Cassa Edile applicherà, per le denunce trasmesse in ritardo, la penale di €100,00 per ciascuna denuncia.

Il modulo telematico MUT deve essere compilato in ogni sua parte ed il frontespizio deve essere stampato, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ed inviato alla Cassa Edile.

## ART. 2

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee ed inesatte contenute nelle denunce, salvo ogni azione da parte della Cassa Edile per la reintegrazione di quanto ad essa eventualmente dovuto, a qualsiasi titolo.

Con decorrenza dal periodo di paga ottobre 2006 in caso di inesatta compilazione delle denunce che porti a dover variare qualsiasi dato contenuto nella denuncia stessa, sarà dovuto alla Cassa Edile un parziale rimborso delle spese per maggiori oneri amministrativi in ragione di € 10,00 a denuncia. L'importo di detta penalità verrà versato alla Cassa Edile contestualmente alla richiesta di modifica.

Gli importi trascritti a favore degli operai riportati nelle denunce nominative non potranno essere variati in alcun modo successivamente alla liquidazione dell'accantonamento per i mesi interessati alla liquidazione stessa.

## ART. 3

Le imprese iscritte sono tenute al versamento degli accantonamenti nella misura determinata da contratti collettivi in vigore.

Sono altresì tenute al versamento dei seguenti altri contributi sempre nella

misura prevista dai Contratti Collettivi nazionali e integrativi provinciali vigenti:

- a) contributo Cassa Edile;
- b) contributo Scuola Edile;
- c) contributo per anzianità professionale edile;
- d) quote di servizio sindacale;
- e) ogni altro eventuale contributo previsto.

## ART. 4

La denuncia nominativa dei lavoratori occupati, trasmessa ai sensi dell'art. 1, deve essere pagata entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di paga cui si riferisce.

Se tale giorno cade di sabato o festivo la scadenza si intende anticipata al primo giorno lavorativo precedente.

Con decorrenza 1 ottobre 2006 alle denunce nominative a partire da quella di ottobre 2006, verranno applicati interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura del 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva.

Il Comitato di Gestione ratificherà di volta in volta le variazioni di tale tasso.

A partire dal 14 febbraio 2006 la Cassa Edile non potrà rilasciare certificazioni liberatorie relative a periodi per i quali non siano ancora materialmente versate le somme dovute ai sensi degli artt. 1 e 3 e del primo comma dell'art. 4.

## ART. 5

I versamenti di cui agli artt. precedenti verranno effettuati secondo le seguenti modalità:

- la denuncia nominativa dei lavoratori occupati a mezzo bollettino MAV;
- le sanzioni e le somme soggette a recupero da parte dei legali incaricati a mezzo bonifico bancario.

I mezzi di pagamento di cui sopra verranno regolati presso gli istituti di credito prescelti dal Comitato di Gestione.

## ART. 6

Di tutti i versamenti ricevuti, l'Istituto darà comunicazione alla Cassa Edile mediante lettera

di accreditamento dei versamenti effettuati da ciascuna impresa.

Il Comitato di Gestione potrà regolare i rapporti con gli Istituti di Credito incaricati delle riscossioni mediante

uno o più conti correnti in relazione alle eventuali esigenze amministrative e contabili.

Di tutti gli accrediti ricevuti dagli Istituti di Credito, la Cassa Edile, indipendentemente dalla tenuta di uno o più conti correnti, dovrà provvedere alla separata contabilizzazione dei versamenti in modo che, in ogni momento, possa rilevarsi la situazione economica e finanziaria dei vari fondi in essere.

## ART. 7

A richiesta dei singoli datori di lavoro e/o delle stazioni appaltanti, la Cassa Edile è tenuta a rilasciare una dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi verso di essa previsti dal presente Regolamento, questo se l'impresa ha provveduto, per il periodo considerato, agli adempimenti amministrativi e contributivi nei confronti della Cassa Edile.

## ART. 8

Presso la Cassa Edile sono istituite:

- a) l'anagrafe dei datori di lavoro denunciati;
- b) l'anagrafe degli operai iscritti.

## ART. 9

Sulle schede intestate ai singoli datori di lavoro devono essere trascritti gli importi relativi a ciascun periodo di paga, delle singole percentuali e contributi di cui al precedente art. 3 secondo le denunce e i versamenti pervenuti.

## ART. 10

Sulle schede intestate ai singoli operai devono essere trascritti, per ogni periodo di paga, ed in unica cifra, gli importi versati per l'accantonamento di cui all'art.3 quali risultano dalle relative denunce nominative.

Dopo il primo periodo di paga, e in corrispondenza a ciascun periodo di paga successivo, deve essere indicato, in apposita colonna, il totale riassuntivo dei versamenti effettuati per i titoli in parola, in capo ad ogni singolo lavoratore.

## ART. 11

L'iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile avviene contestualmente con l'invio degli elenchi nominativi dei dipendenti da parte dell'impresa.

#### ART. 12

A richiesta di ciascun lavoratore, la Cassa Edile è tenuta a rilasciare un documento attestante la sua iscrizione e, sempre a richiesta, qualsiasi altra documentazione riguardante la sua posizione.

#### ART. 13

Alla fine di ogni mese deve essere controllata la corrispondenza tra gli importi per ferie, gratifica natalizia e contributi registrati nell'anagrafe operai, nell'anagrafe ditte e negli altri fondi o conti affidati alla gestione della Cassa Edile e confrontati i risultati con gli importi accreditati complessivamente per il medesimo periodo di tempo dagli istituti di credito. Dell'esito dei controlli gli uffici dovranno dare atto con apposito verbale da sottoporre alla Presidenza ed al Collegio Sindacale.

#### ART. 14

La Cassa Edile provvede ad intestare mandati di pagamento, accreditare conti correnti o carte prepagate intestate al lavoratore iscritto, entro il 5 giugno ed il 5 dicembre di ogni anno, per l'importo delle percentuali di cui all'art. 3 che risulta essere accantonato a favore di ciascun lavoratore rispettivamente per il periodo 1 ottobre/31 dicembre dell'anno precedente e 1 gennaio/30 settembre dell'anno in corso, sempre che gli accantonamenti siano stati effettuati entro il termine di cui all'art. 4.

#### ART. 15

Gli importi pagati ai lavoratori iscritti a mezzo mandato di pagamento e dagli stessi non riscossi entro tre mesi dalla data di emissione degli stessi e gli importi pagati con accredito su c/c bancario o postale e riaccreditati alla Cassa Edile, devono essere accantonati su apposito capitolo.

Gli importi accantonati nell'apposito capitolo di cui al precedente comma possono essere richiesti entro e non oltre i termini di prescrizione e di decadenza previsti dalla legge, dal lavoratore o dai suoi aventi causa e liquidati dalla Cassa.

Trascorso il termine come previsto nel secondo comma, gli importi stessi possono essere utilizzati, con apposita delibera del Comitato di Gestione, per le forme di assistenza gestite dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia.

#### ART. 16

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo, su domanda degli aventi diritto corredata

della documentazione probatoria, solo nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'assistenza gestita dalla Cassa Edile;
- b) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente attività diversa da quella indicata nell'art. 5 dello Statuto (edilizia ed affine);
- c) espatrio dell'iscritto;
- d) disoccupazione da oltre 45 giorni;
- e) gravi motivi di salute, ad insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza.

#### ART. 17

La Cassa Edile non può corrispondere agli operai iscritti alcun acconto sulle somme accantonate, ad eccezione dei casi di effettiva comprovata necessità da parte dei richiedenti ed a insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza.

#### ART. 18

La Cassa Edile accantonerà fino ad un massimo dell'80% del contributo Cassa Edile per coprire tutte le spese di gestione della Cassa Edile stessa. Il residuo confluirà nel conto di assistenza unitamente agli importi derivanti dalle seguenti entrate:

- a) interessi attivi bancari;
  - b) le maggiorazioni contributive previste dall'art. 4;
  - c) eventuali residui attivi di cui al comma 2 del presente articolo;
  - d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di liberalità.
- E' in facoltà del Comitato di Gestione di accendere fondi bancari separati per particolari gestioni.

#### ART. 19

Gli spostamenti dei fondi devono essere effettuati con la firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente della Cassa Edile.

Gli investimenti mobiliari e immobiliari potranno essere effettuato solo mediante ordinativo di trasferimento fondi cartaceo.

I pagamenti effettuati tramite remote banking dovranno essere effettuati da persona autorizzata dal Presidente e dal Vice Presidente e dovranno comunque essere supportati dall'ordinativo cartaceo firmato congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.

Qualsiasi rimborso venga effettuato dalla Cassa Edile ai datori di lavoro dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario.

#### ART. 20

Per il pagamento delle spese di gestione si deve provvedere con bonifico bancario secondo le modalità pre-

viste dal terzo comma dell'art. 20. Per le spese minute si provvederà attraverso un fondo cassa che sarà periodicamente integrato.

#### ART. 21

La Cassa Edile provvede alle prestazioni previste dalle vigenti norme del contratto collettivo nazionale di lavoro ed inoltre a quelle forme di assistenza di carattere morale, culturale, professionale ed economico che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, potranno essere stabilite dal Comitato di Gestione, nei limiti delle disponibilità dei fondi esistenti.

#### ART. 22

Ai sensi dell'art.8 dello Statuto, possono fruire delle prestazioni assistenziali della Cassa Edile soltanto gli operai iscritti alla Cassa medesima.

#### ART. 23

Per ottenere le prestazioni assistenziali deliberate dal Comitato di Gestione, i lavoratori debbono presentare domanda scritta a mezzo di moduli all'uopo predisposti, corredata dalla necessaria documentazione indicata dal Comitato di Gestione.

#### ART. 24

Di tutte le assistenze date in qualsiasi forma ai lavoratori deve essere effettuata registrazione cronologica in apposito registro con l'indicazione degli importi erogati.

Gli importi stessi devono essere registrati nelle schede anagrafiche dei singoli operai beneficiari precisando le causali dell'erogazione.

#### ART. 25

Ai sensi dell'art.8 dello Statuto, le norme che regolano le varie forme di assistenza e l'ammontare delle somme ad esse riservate vengono deliberate di anno in anno dal Comitato di Gestione.

#### ART. 26

Quanto eventualmente non previsto dal presente Regolamento sarà disciplinato con delibera del Comitato di Gestione.

#### ART. 27

Il presente Regolamento potrà essere modificato in ogni momento dal Comitato di Gestione in carica, anche su richiesta di uno o più dei suoi componenti.

## Contributi contrattuali da versare alla Cassa Edile della Provincia di Perugia

In conformità dell'Accordo Sindacale del 9 ottobre 2006 si riassumono di seguito le aliquote dei contributi da versare alla scrivente Cassa Edile con decorrenza 1 ottobre 2006:

	<b>CARICO IMPRESA</b>	<b>CARICO LAVORATORE</b>	<b>TOT.</b>
CONTRB. CASSA EDILE	2,19%	0,44%	2,63%
CONTRIB. SCUOLA EDILE	0,75%		0,75%
ANZIANITA' PROF.LE EDILE	2,60%		2,60%
CONTRIB. SICUREZZA	0,60%		0,60%
QUOTA NAZ.LE ADESIONE CONTRATTUALE	0,185	0,185%	0,37%
QUOTA TERRITORIALE ADESIONE CONTR.	0,80%	0,80%	1,60%
SISTEMA EDILIZIA	0,35%		0,35%
<b>TOT.</b>	<b>7,475</b>	<b>1,425</b>	<b>8,90%</b>

Circolare n.16/2007 del 2 novembre 2007

### Prorogata la prestazione della Cassa Edile della Provincia di Perugia per l'integrazione del trattamento economico di malattia

Con accordo del 26 ottobre 2007 la Cassa Edile della Provincia di Perugia continuerà ad erogare per il corrente anno finanziario, **un trattamento economico integrativo, rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L., per i primi tre giorni degli eventi di malattia aventi durata superiore a sette giornate e fino a quattordici giornate.**

Ricordiamo che l'assistenza è così regolamentata:

- Gli eventi considerati saranno quelli della durata da otto a quattordici giorni;
- Tali eventi sono quelli con inizio dal 01/10/2007 e quelli con termine entro il 30/09/2008.
- Ogni lavoratore avrà diritto alla prestazione per un massimo di due eventi.
- *Usufuiscono della prestazione anche gli apprendisti.*
- Il massimo della prestazione erogabile complessivamente dalla Cassa Edile nell'anno di riferimento è pari ad Euro 120.000,00.
- *L'erogazione della assistenza avverrà tramite anticipazione in busta paga da parte dell'impresa e rimborso della Cassa Edile con le stesse modalità previste per l'integrazione di malattia contrattualmente definita.*
- Il valore giornaliero complessivo della prestazione sarà pari a:

$R.O. \times 6,66 \times 0,85$

R.O. = Retribuzione Oraria (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale)

6,66 = Orario settimanale diviso 6

0,85 = Coefficiente moltiplicatore pari a 0,50 (coeff. previsto dal C.C.N.L.) + **0,35** (coeff. integrativo previsto dall' **Accordo Sindacale del 09/10/2006** e confermato dall'**Accordo Sindacale del 26/10/2007**)

*Si raccomandano le imprese ed i consulenti di conteggiare tale integrazione in busta paga (limitatamente ai primi due eventi di malattia con durata da otto a quattordici giorni) e di richiederne il rimborso tramite il M.U.T.*

L'eventuale raggiungimento della soglia massima prevista dall'Accordo per tale assistenza, con il conseguente blocco della stessa, verrà tempestivamente comunicato.

## Richiesta indirizzo E-Mail impresa

**CODICE IMPRESA**

**RAGIONE SOCIALE**

**INDIRIZZO E-MAIL IMPRESA**

**TEL.**

**FAX**

**CODICE FISCALE**

**PARTITA IVA**



## Richiesta Tessera di Riconoscimento

(Da compilare in ogni sua parte)



COGNOME .....

NOME .....

DATA NASCITA .....

CODICE FISCALE .....

NR.MATRICOLA AZIENDALE .....

QUALIFICA .....

IMPRESA.....

Gentilissimo iscritto,

la Legge n. 248 del 04/08/2006 prevede l'obbligo a carico delle imprese edili di fornire ai propri dipendenti presenti in cantiere una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro.

La stessa Legge pone in capo al lavoratore l'obbligo di esporre tale tessera durante la sua presenza nel cantiere di lavoro.

Tale obbligo decorre dal 1 ottobre 2006.

La Cassa Edile della Provincia di Perugia fornirà tali tessere e per tale motivo la Sua impresa Le richiede una foto formato tessera che dovrà essere incollata nell'apposito spazio sottostante, senza apporvi punti metallici.

Al fine di poter utilizzare la Sua fotografia in conformità alla "legge sulla privacy", La preghiamo di leggere l'informativa sottostante e di apporre la Sua firma di consenso.

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Come Le abbiamo sopra illustrato, allo scopo di fornire alla Sua impresa la tessera di riconoscimento che Lei dovrà esporre in cantiere a partire da 1 ottobre 2006, si rende necessario inserire una Sua foto nella suddetta tessera.

Tale operazione verrà effettuata dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia direttamente o, per nostro conto, da una società di servizi, al momento la Memar Monteseagni S.p.A., alla quale invieremo la foto che Lei avrà applicato nell'apposito spazio.

Ciò detto, per rispettare la legge sulla privacy, Le chiediamo di esprimere il consenso, in aggiunta a quello già manifestato, al trattamento dei suoi dati personali, compresa la Sua immagine fotografica, anche da parte della società di servizi, che allo scopo è stata nominata Responsabile del trattamento ai sensi di legge.

Naturalmente Lei può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso per il trattamento dei Suoi dati per le finalità sopra esposte. Resta inteso che in mancanza di consenso impedisce la Cassa Edile della Provincia di Perugia e conseguentemente il Suo datore di lavoro ad adempiere ad un obbligo di legge che prevede sanzioni amministrative pecuniarie sia a Suo carico che a carico del Suo datore di lavoro.

Restano fermi i Suoi diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.

In relazione a quanto precede, do il consenso al trattamento dei miei dati.

Data .....

Firma .....

ALLEGATI: Fotocopia documento di identità.



Circolare n.4/2004 del 4 dicembre 2004

### Trattamento economico per il periodo di carenza Inail

Con la presente si comunica che in data 10 novembre 2004 le Associazioni nazionali ANCE, FENEAL – UIL, FILLEA – CGIL e FILCA – CISL, hanno concordato di applicare il trattamento economico di carenza INAIL previsto dall'Allegato 24 del verbale di accordo 20/05/2004, con decorrenza **1 novembre 2004**, come segue:

1) Il settimo comma dell'art. 28 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Le quote orarie di cui al punto precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

a) dal **1° giorno successivo** al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;

b) dal 91° giorno in poi 0,0574.

2) Il penultimo comma dell'art. 28 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% dei riposi annui di cui all'art. 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).

3) Ai fini del **rimborso** da parte della Cassa Edile della Provincia di Perugia all'impresa, il terzo comma dell'allegato L) al C.C.N.L. è modificato come segue:

Infortunio e malattia professionale:

a) dal **1° giorno successivo** al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,234;

b) dal 91° giorno in poi: 0,045.

Inbrevell'accordosindacaledel10/11/2004 assimila le procedure per il riconoscimento della prestazione per i tre giorni di carenza, a quelle per i periodi di infortunio e malattia professionale già in essere; quindi, per tali giorni, l'impresa provvederà ad anticipare le prestazioni calcolandole attraverso l'applicazione del coefficiente 0,2538. Tale prestazione sarà poi rimborsata all'impresa dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia analogamente a quanto già previsto per gli infortuni e le malattie professionali dal 4° giorno in poi.

Inoltre, per i giorni di carenza, l'impresa provvederà ad erogare all'operaio infortunato anche il 60% del 4,95% relativo ai riposi annui (2,97%).

A differenza di quanto previsto dall'Allegato 24 dell'accordo 20/05/2004, la decorrenza delle norme di cui sopra è 1 novembre 2004 (e non 1 ottobre 2004).

Circolare n.6/2005 del 12 agosto 2005

### Denuncia telematica

### Inserimento del controllo sul rispetto dell'orario contrattuale

Si comunica agli utenti che a partire dalla denuncia dei lavoratori occupati nel mese di agosto 2005 (scadenza per l'invio 20 settembre), la scrivente Cassa Edile ha predisposto il controllo automatico sul rispetto dell'orario contrattuale denunciato per ogni singolo lavoratore.

Ciò significa che l'impresa deve compilare in maniera completa i campi relativi alle ore denunciate per ciascun lavoratore nel rispetto dell'orario di lavoro contrattuale del mese di riferimento.

Le denunce che non conterranno per ciascun lavoratore la quantificazione delle ore suddivise per le possibili tipologie (ore lavorate, malattia, ferie, festività, ecc.) tale da raggiungere complessivamente l'orario contrattuale del mese, non potranno essere trasmesse.

Al fine di evitare inconvenienti al momento dell'invio delle denunce si suggerisce di prestare la massima attenzione alla corretta compilazione dei campi dell'elenco lavoratori relativi a: DATA ASSUNZIONE, TIPO ASSUNZIONE, DATA CESSAZIONE, TIPO CESSAZIONE.

Tali parametri determinano infatti variazioni rispetto all'orario contrattuale mensile e, se non correttamente compilati, provocano il blocco della denuncia a causa di orario denunciato inferiore a quello contrattuale.

Per quanto l'obbligo di denunciare l'intero orario contrattuale presso la Cassa Edile sia già previsto dal C.C.N.L., la necessità di controlli stringenti da parte della scrivente è quanto mai necessario per ottempe-

rare alla regolamentazione sul controllo e certificazione della regolarità contributiva emanate e da emanare da parte del Ministero del Lavoro, in attuazione del D.L. 276/2003. Ricordiamo inoltre che le assistenze erogate dalla scrivente Cassa Edile sono strettamente legate al numero delle ore denunciate.

Il blocco dell'invio delle denunce nominative incomplete della indicazione di tutte le ore contrattualmente previste si è reso necessario per fronteggiare i numerosi casi di mancato rispetto del contratto.

La Cassa Edile effettuerà inoltre dei controlli sulle ore non lavorate.

Circolare n.7/2005 del 1 settembre 2005

## Controllo sul rispetto dell'orario contrattuale

Ricordiamo agli utenti che a partire dalla denuncia dei lavoratori occupati nel mese di agosto 2005 (scadenza per l'invio 20 settembre), la scrivente Cassa Edile ha predisposto il controllo automatico sul rispetto dell'orario contrattuale denunciato per ogni singolo lavoratore (vedi circolare n. 6/2005 del 12/08/2005 inviata per posta elettronica e disponibile sul sito internet [www.cassaedilepg.it](http://www.cassaedilepg.it)).

Al fine di agevolare la compilazione delle caselle relative alle varie tipologie di ore, riassumiamo nella tabella che segue le regole per la corretta compilazione della denuncia nominativa:

TIPO ORE	
ORDINARIE	Ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel mese
MALATTIA	Ore di assenza per malattia nel mese, escluse le ore di carenza
INFORTUNIO	Ore di assenza per infortunio e/o malattia professionale nel mese, escluse le ore di carenza
CARENZA	Ore di carenza nei casi di malattia, infortunio e malattia professionale
FERIE	Ore di assenza per ferie
FESTIVITA'	Ore di assenza per festività
C.I.G.	Ore di assenza per Cassa Integrazione Guadagni
CONGEDI	Ore di assenza per: congedo matrimoniale, congedo per maternità/paternità, servizio militare
ASS. GIUST.	Ore di assenza per: permessi retribuiti (88 ore), ore dichiarate ad altre Casse Edili, maternità facoltativa, congedi parentali, ferie collettive non maturate, permessi e assemblee sindacali, scioperi, funzioni elettive, provvedimenti disciplinari, assenze ingiustificate sanzionate, aspettativa non retribuita, provvedimenti autorità giudiziaria, donazione sangue, corsi formazione
PERM. NON RETR.	Ore di assenza dovute a permesso non retribuito
STRAORDINARIO	Indicare esclusivamente le ore di straordinario lavorate nel mese (tali ore non vengono ovviamente computate per il raggiungimento dell'orario contrattuale)

Ricordiamo inoltre di prestare la massima attenzione anche alla corretta compilazione dei campi DATA ASSUNZIONE, TIPO ASSUNZIONE, DATA CESSAZIONE, TIPO CESSAZIONE.

Ribadiamo l'importanza della corretta imputazione delle ore nei relativi campi sia perché l'impresa è responsabile di quanto dichiara alla Cassa Edile, sia perché la Cassa Edile stessa effettuerà controlli mirati sulle varie categorie di ore.

Circolare n.3/2006 del 4 aprile 2006

### **Obbligatorietà di segnalazione tramite la denuncia telematica MUT della sospensione o cessazione dell'attività aziendale**

In ottemperanza alla Deliberazione n. 4 del 14/10/2005 emessa dal Comitato Nazionale della Bilateralità e relativa alla certificazione della regolarità contributiva, l'impresa è obbligata a segnalare a ciascuna Cassa Edile presso cui è iscritta, la eventuale sospensione dell'attività in quella provincia, tramite segnalazione nel modulo di denuncia mensile relativo al mese in cui ha avuto inizio la sospensione o cessazione stessa.

A tal fine la scrivente Cassa Edile ha predisposto nel MUT un apposito campo denominato "SITUAZIONE DENUNCIA", situato nella sezione "TESTATA", nel quale si potrà scegliere tra l'opzione "SOSPESA" o "CESSATA" ed il successivo campo denominato "GIORNO SITUAZIONE" dove l'impresa dovrà indicare il giorno di decorrenza della sospensione o cessazione dell'attività nella provincia di Perugia. E' evidente che se la sospensione o cessazione avvengono durante il mese, oltre alla segnalazione dell'evento e della data, per i giorni regolarmente lavorati si dovranno compilare tutti gli altri campi ed il programma MUT effettuerà il controllo dell'orario contrattuale.

Lo stato di impresa CESSATA si ha quando l'impresa non esercita più la propria attività, lo stato di SOSPESA si ha quando l'impresa continua la sua attività denunciando gli operai presso altra Cassa Edile o non ha più operai in forza (assenza di buste paga). In altri casi in cui l'impresa non abbia lavorato, la denuncia nominativa andrà normalmente compilata indicando le ore di assenza secondo la codifica già a Vostra conoscenza (CIG, permessi, ferie, ecc.).

**Qualora in un mese l'impresa non abbia inviato la denuncia nominativa dei lavoratori occupati attraverso MUT, senza che la precedente denuncia contenesse l'indicazione della sospensione o cessazione, la scrivente Cassa Edile provvederà ad iscrivere tale impresa nella B.N.I. (Banca dati Nazionale delle imprese Irregolari).**

**Verranno ritenute valide solo le segnalazioni di sospensione e cessazione dell'attività nella Provincia di Perugia effettuate tramite la compilazione degli appositi campi ed il regolare invio telematico della denuncia nominativa dei lavoratori occupati.**

Preghiamo i Signori consulenti di verificare attentamente TUTTE le denunce di loro competenza aperte per il mese di marzo 2006 e di segnalare eventuali eventi di sospensione e cessazione attraverso la denuncia stessa.

**Ribadiamo quindi che a partire dal mese di marzo 2006, gli eventi di cessazione e sospensione dovranno essere indicati tramite l'invio della denuncia nominativa telematica MUT con la compilazione degli appositi spazi a pena la iscrizione nella B.N.I. che avverrà automaticamente e senza alcuna ulteriore comunicazione scritta da parte della scrivente.**

All'impresa che avrà comunicato in un determinato mese la sospensione o cessazione non verranno aperte le denunce telematiche per i mesi successivi. La eventuale riattivazione del MUT dovrà essere richiesta dall'impresa stessa per iscritto.

Circolare n.4/2006 del 4 aprile 2006

## **Obbligatorietà del tipo di assunzione**

Con la presente si comunica che a partire dalla denuncia nominativa dei lavoratori occupati nel mese di marzo 2006, il campo relativo agli operai denominato "TIPO ASSUNZIONE" è stato reso obbligatorio e non potrà contenere il valore "0".

La codifica attuale è la seguente:

- 1: Tempo indeterminato;**
- 2: Tempo determinato;**
- 3: Part-time;**
- 4: Formazione lavoro;**
- 5: Apprendistato.**

Qualsiasi modifica a quanto sopra verrà tempestivamente comunicata agli utenti.

Circolare n.9/2006 del 1 settembre 2006

### **B.N.I. (Banca dati Nazionale imprese Irregolari) Controllo denunce mancanti**

Con riferimento alla nostra Circolare n. 3/2006 ed alla Comunicazione CNCE n. 304 del 27/07/2006, la Cassa Edile della Provincia di Perugia segnalerà come **irregolari alla B.N.I. le imprese che, a partire dal periodo di paga di agosto 2006, non presenteranno nei termini la relativa denuncia nominativa o, avendo sospeso o cessato l'attività nella provincia, non abbiano segnalato la sospensione o la cessazione nella denuncia stessa.**

Si ricorda pertanto alle imprese che:

- l'unico mezzo per inoltrare la denuncia nominativa è l'invio telematico tramite MUT;
- il termine per l'invio con successo della denuncia telematica è il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento;
- il termine di pagamento della denuncia è l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (sono quindi esclusi sabato, domenica e festivi), non è prevista alcuna proroga: pagamenti successivi comportano l'automatica iscrizione nella B.N.I. che manterrà la segnalazione di irregolarità dell'impresa fino al giorno del pagamento.
- il pagamento della denuncia deve avvenire tramite bollettino MAV che viene automaticamente pubblicato sull'apposita sezione del MUT dopo due giorni lavorativi dall'invio con successo della denuncia nominativa e che non sconta commissioni bancarie a carico dell'impresa;

- il pagamento delle sanzioni e delle somme recuperate tramite i legali deve avvenire tramite bonifico bancario;

- il pagamento di una denuncia senza l'invio della stessa determina comunque una situazione di irregolarità dell'impresa;

- la cessazione o sospensione della attività lavorativa nella provincia deve essere segnalata tramite la compilazione degli appositi spazi nella testata della denuncia nominativa relativa al mese da cui decorre l'evento di sospensione o cessazione (vedi Circolare n. 3/2006).

Si comunica infine che le denunce rimaste aperte sul MUT per i mesi da gennaio a giugno 2006 sono cancellate d'ufficio. L'eventuale necessità di riapertura per la compilazione di denunce antecedenti agosto 2006 deve essere richiesta per iscritto via fax (0755002741) o tramite lettera e accompagnata dalla contabile attestante l'avvenuto pagamento della denuncia stessa e delle sanzioni previste dagli Artt. 1 e 4 del Regolamento vigente.

Circolare n.5/2007 del 2 aprile 2007

## **Trattamento di malattia degli apprendisti**

A decorrere dal 1° marzo 2007, il 5° comma dell'art. 26 del CCNL edilizia industria è stato modificato come segue:

....."Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.".....

L'ottavo comma dello stesso art. 26 è soppresso.

In conseguenza a tale modifica, a partire dal 1° marzo 2007, il rimborso della Cassa Edile per la malattia degli apprendisti è equivalente a quello erogato per gli operai.

# NUMERI TELEFONICI

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Cassa Edile  
Provincia di Perugia

Si informano i Signori utenti che la Cassa Edile della Provincia di Perugia è dotata di una segreteria telefonica automatica: l'utente dovrà comporre il seguente numero 075 5059411 al quale seguirà una voce di annuncio che inviterà a digitare, senza riagganciare i numeri:

- 1 per avere informazioni relative ai lavoratori ed alle assistenze
- 2 per avere informazioni relative alle imprese
- 3 informazioni certificazione regolarità contributiva
- 4 per avere informazioni su recupero crediti
- 5 area informatica

Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al sabato dalle 10,30 alle 13,30, il giovedì pomeriggio dalle 17,00 alle 19,00.

Il numero di Fax della Cassa Edile è il seguente 075 5002741

L'indirizzo di posta elettronica è il seguente:

[info@cassaedilepg.it](mailto:info@cassaedilepg.it)

[infodurc@cassaedilepg.it](mailto:infodurc@cassaedilepg.it)

Ricordiamo ai Signori Utenti che l'orario di apertura al pubblico della Cassa Edile è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle 12,30, giovedì pomeriggio dalle 17,00 alle 19,00

## SITO INTERNET

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

[www.cassaedilepg.it](http://www.cassaedilepg.it)

Tutti gli utenti (lavoratori, imprese, consulenti) sono invitati a visionare il nostro sito che è costantemente aggiornato su tutte le novità.



## Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.) di Perugia

Via P. Tuzi, 11 - 06128 Perugia

Tel. 075 5059411 - Tel. e Fax 075 5002475

e-mail: [info@cptperugia.it](mailto:info@cptperugia.it) - <http://www.cptperugia.it>



## Scuola Edile di Perugia

Via P. Tuzi, 11 - 06128 Perugia

Tel. 075 5059411 - Fax 075 5002475

e-mail: [info@scuolaedile.perugia.it](mailto:info@scuolaedile.perugia.it) - <http://www.scuolaedile.perugia.it>

